



TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

n. rg. 714/19

Il Giudice, letti gli atti;

letto il provvedimento autorizzatorio reso dal G.T., dott. Sole,

rilevato che il GT ha evidenziato l'utilità evidente della operazione di liquidazione richiesta nell'interesse della beneficiaria sottoposta ad ads;

letta la relazione particolareggiata redatta dal professionista dell'OCC presso l'ODCEC di Trapani avente ad oggetto la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore istante ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 3 del 2012 e l'attestazione sulla fattibilità del piano di liquidazione;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter Legge n. 3 del 2012;

ritenuto che, per quanto consta dalla documentazione in atti e dalla relazione redatta dal professionista dell'OCC presso l'ODCEC di Trapani, non risultano essere stati posti in essere dal debitore atti in frode ai creditori;

letto l'art. 14 quinquies Legge n. 3 del 2012;

rilevato che la parte istante ha minuziosamente e motivatamente descritto le procedure giudiziali e bonarie già avviate per la custodia e la consegna dei beni e che quindi sussistono le ragioni per disporre in conformità;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Ai sensi dell'art. 15 comma 8 della Legge 3/2012, il professionista indicato dall'OCC presso l'ODCEC di Trapani Liquidatore della presente procedura;

DISPONE

-che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità al presente decreto e al piano di liquidazione e che si proceda, ove il debitore svolga attività d'impresa, all'annotazione nel registro delle imprese;

-che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- rilevato che il patrimonio del debitore comprende beni immobili e beni mobili registrati,

DISPONE

- che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto e provveda alla custodia dei beni nei termini di cui alla relazione depositata agli atti;

RAMMENTA

che non sono compresi nella liquidazione i crediti e i beni di cui al comma 6 dell'art. 14 ter Legge n. 3 del 2012;

FISSA

I limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) Legge n. 3 del 2012 in € 1.800,00 mensili quali spese occorrenti per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare secondo quanto indicato dal professionista nella relazione depositata.

Si comunichi.

Trapani 25.7.19

Il Giudice designato

ARIANNA G. VASCO